

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS
(ALLEGATO 4)

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Intermediario (Persona Fisica) iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) che entra in contatto con il cliente			
Nome e Cognome	Micheli Gigliola		
Sezione RUI	B	Iscrizione RUI nr.	B000076451
Recapito telefonico	0746-202655	Mail	gigliola@anbroker.it micheli.gigliola@pec.it
Nella sua qualità di: B Responsabile dell'attività di intermediazione			

Dati del Broker che intermedia il contratto	
Società	AN BROKER Srl
Sede legale e principale	Via Pio X 71, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Recapito telefonico e Posta elettronica	0424839528; info@anbroker.it
Sito Internet	www.anbroker.it
Sezione e Numero Iscrizione al RUI	B (Broker di Assicurazione) Nr. RUI: B000357171
Data Iscrizione RUI	14.10.2010
Altre Sedi	Via Picerli 7, 02100 Rieti Viale Italia 194, 31015 Conegliano Veneto (TV)

SEZIONE I Informazioni sul modello di distribuzione	
<p>a) L'attività di AN Broker Srl viene svolta su incarico del cliente</p> <p>b) AN Broker Srl ha in corso rapporti di collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012 disponibile e costantemente aggiornato sul sito www.anbroker.it/documenti.html</p> <p>L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente INTERMEDIARIO:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nome cognome/denominazione sociale: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE- Sede Legale: Via Fabio Filzi 29 20124 MILANO (MI)- P.IVA/Codice Fiscale 10022490964- Sezione di appartenenza:- Numero di iscrizione al RUI:- Ruolo svolto dal medesimo nell'ambito della forma di collaborazione adottata: emittente <p>per conto della seguente COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none">- Denominazione sociale: Liberty Mutual Insurance Europe SE- Sede Legale: ()	

SEZIONE II
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

AN Broker Srl informa

che fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata

In tal caso indica:

- le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- che ha fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

che distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;

che prospetta contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private;

che fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da AN Broker Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

onorario corrisposto direttamente dal cliente

commissione inclusa nel premio assicurativo

benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata

combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

altro tipo di compenso

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente	l'importo del compenso è pari a €
---	-----------------------------------

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1 - disponibile al www.anbroker.it/documenti.html) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono:

valore assoluto

valore percentuale (NB: In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita)

SEZIONE IV Informazioni sul pagamento dei premi

An broker Srl informa:

- a) che i premi pagati dal contraente ad AN Broker Srl e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario sono garantiti dalla stipulazione da parte di AN Broker Srl di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 19.510
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- c) che:
- in caso di **AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO** il pagamento del premio eseguito ad AN BROKER o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP.
L'autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali imprese di assicurazione coassicuratrici.
 - in **ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO** il pagamento del premio eseguito ad AN BROKER o a un suo collaboratore non ha immediato effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o con l'agenzia.

Ciò premesso con riferimento al contratto proposto

- In caso di contratti conclusi con Compagnie o Agenzie o Broker che HANNO "Autorizzato l'incasso dei Premi artt. 118 del CAP" nella tabella che segue verrà evidenziato **SI**
- In caso di contratti conclusi con Compagnie o Agenzie o Broker che NON HANNO "Autorizzato l'incasso dei Premi artt. 118 del CAP" nella tabella che segue verrà evidenziato **NO**

Denominazione Sociale dell'Impresa di Assicurazione e/o Agenzia e/o Broker attraverso la quale AN Broker ha trattato la copertura assicurativa sottoposta:

Intermediario: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE	Si
Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe SE	
Autorizzazione incasso premi artt. 118	

N.B.: Nel caso AN Broker Srl abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE (ALLEGATO 4 TER)

GENTILE / SPETTABILE COMITATO NAZIONALE PER L'OTTAVO CENTENARIO PRIMA RAPPRES. DEL PRESEPE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al:	Intermediario: Micheli Gigliola numero B000076451 della sezione B
Recapito telefonico, eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica Certificata	0746-202655 gigliola@anbroker.it micheli.gigliola@pec.it

Informazioni sul modello di distribuzione

Intermediario principale per il quale è svolta l'attività	AN BROKER SRL
Sede legale	Via Pio X 71, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Recapito telefonico e Posta elettronica	0424839528; info@anbroker.it ; www.anbroker.it
Sezione RUI	B - Broker di Assicurazione
Numero di iscrizione RUI	B000357171
Data Iscrizione RUI	14.10.2010

SEZIONE I
Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
<p>Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente b. ha l'obbligo di consegna l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente. d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.

- f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni